

*Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 18 aprile 2018, n. 90*

## **Ministero dell'Economia e delle Finanze — Decreto ministeriale 6 aprile 2018**

*Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai sensi dell'articolo 70-duodecies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.*

### **Articolo 1 — Costituzione del Gruppo IVA Testo in vigore dal 3 maggio 2018**

1. I soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, tra i quali sussistono, congiuntamente, i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter del decreto n. 633 del 1972, possono optare per la costituzione del Gruppo IVA, ai sensi dell'art. 70-quater del medesimo decreto. I vincoli di cui al periodo precedente devono sussistere al momento dell'esercizio dell'opzione per la costituzione del Gruppo IVA e comunque già dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto l'opzione.
2. Il rappresentante del Gruppo presenta in via telematica la dichiarazione relativa alla costituzione del Gruppo IVA sottoscritta da tutti i partecipanti, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 5, dell'art. 70 -duodecies, del decreto n. 633 del 1972.
3. La dichiarazione contiene le indicazioni di cui all'art. 70-quater, comma 2, del decreto n. 633 del 1972, nonché le eventuali opzioni di cui agli articoli 36 e 36-bis del medesimo decreto. Ai fini dell'esercizio delle opzioni di cui agli articoli 36 e 36-bis la dichiarazione può essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui ha effetto la costituzione del Gruppo IVA.

4. L'inclusione di ulteriori partecipanti, prevista all'art. 70-quater del decreto n. 633 del 1972, la loro esclusione, ai sensi del successivo art. 70-decies, comma 5, l'eventuale revoca dell'opzione, di cui all'art. 70-novies del medesimo decreto, nonché ogni altra variazione sono effettuate con le modalità di cui al comma 2. L'opzione di cui all'art. 70-quater, comma 1, lettera b), del decreto n. 633 del 1972 ha sempre effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. Al Gruppo IVA è attribuito un proprio numero di partita IVA, cui è associato ciascun partecipante, che è riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto o comunicazione relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

6. In applicazione dell'art. 35-quater del decreto n. 633 del 1972, l'Agenzia delle entrate rende disponibili a chiunque le informazioni utili a verificare la validità della partita IVA del Gruppo e i dati dei suoi partecipanti.